

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-103 del 13/01/2021 |
| Oggetto | Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. - "Cabina Primaria di CESENA OVEST - Ampliamento e nuovo fabbricato MT" via San Cristoforo 6 Comune di Cesena (FC) (Rif. E-Distribuzione: AUT_356/3323). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-115 del 13/01/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno tredici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. - “Cabina Primaria di CESENA OVEST – Ampliamento e nuovo fabbricato MT” via San Cristoforo – Comune di Cesena (FC) (Rif. E-Distribuzione: AUT_356/3323).

LA DIRIGENTE

Vista l’istruttoria del Responsabile del Procedimento di seguito riportata:

Visti:

- il T.U. di leggi sulle Acque e II.EE. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 (artt. 87 e 88) con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986 n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449 integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001 n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della L.R. 21/01/1993. n. 3”;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente e dell’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 197/2001, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la L.R. 37/2002, “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la D.G.R. 1138/2008, “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 978/2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;

- la D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l’attuazione dell’art. 2 della L.R. 10/1993 e l’aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”;

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014 n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell’autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93 ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessioni in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018 con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962 n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963 n. 36, relativi alla istituzione, alle competenze e all’organizzazione dell’ENEL, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992 n. 359, che ha trasformato l’Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL in ENEL SpA;
- il Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e smi “*Attribuzione all’Enel S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel territorio nazionale*”;
- il D.Lgs. 16/03/1999 n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell’energia, con l’art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l’ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 “*Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*”;
- il cambiamento di ragione sociale di Enel Distribuzione S.p.a. in E-distribuzione S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Considerata l’istanza del 25/06/2020, acquisita da Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae) con PG/2020/91474 del 25/06/2020, inoltrata da E-distribuzione S.p.A. (Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete -Autorizzazioni e Patrimonio Industriale) – avente sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 – con nota E-DIS-24/06/2020-0379422, per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 10/93 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”, per l’impianto elettrico a 132/15 kV denominato: “*Cabina Primaria di CESENA OVEST – Ampliamento e nuovo fabbricato MT*” in via San Cristoforo – Comune di Cesena (FC) (Rif. E-Distribuzione: AUT_356/3323);

Preso atto che E-Distribuzione SpA ha dichiarato che gli obiettivi principali del nuovo intervento possono essere riassunti nei seguenti punti:

- adeguamento dell’impiantistica elettrica della cabina primaria AT/MT, mediante la realizzazione di una struttura razionale e funzionale che integri le apparecchiature elettriche preesistenti;
- potenziamento della trasformazione 132/15 kV e dei cavi di distribuzione a 15 kV;
- miglioramento della qualità e del livello di continuità del servizio;
- adeguamento alle normative ambientali e agli standard tecnici di riferimento;

- riduzione dei costi di esercizio e manutenzione degli impianti;

Evidenziato che:

- l'intervento in oggetto prevede il rifacimento della "Sezione MT" dell'esistente Cabina Primaria di trasformazione AT/MT 132/15 kV "CESENA OVEST", consistente nella realizzazione di un nuovo fabbricato (in sostituzione di quello esistente) in cemento armato gettato in opera all'interno dell'area di proprietà di E-distribuzione S.p.A. (identificata catastalmente al Foglio 75 Particella 1 del Comune di Cesena), all'interno del quale verranno posizionati gli scomparti MT (media tensione), e la realizzazione di due nuovi stalli AT (alta tensione) per la connessione "in entra – esci" alla Rete AT di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi sempre all'interno della stessa area. È prevista anche la realizzazione di due sostegni denominati "palo gatto" per l'arrivo delle linee AT;
- il costo presunto dell'opera ammonta a circa € 1.500.000;

Dato atto che E-Distribuzione S.p.A. ha allegato all'istanza i seguenti elaborati tecnici:

- Elaborato "*Architettonico nuovo fabbricato (Disegno n. CEW-103)*";
- Elaborato "*Sezioni area fabbricato (Disegno n. CEW-103B)*";
- Elaborato "*Sezioni Impianto (Disegno n. CEW-105)*";
- Elaborato "*Planimetria generale (Disegno n. CEW-914)*";
- Elaborato "*Planimetria D.P.A. (Disegno n. CEW-914B)*";
- Elaborato "*Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera ai sensi degli artt. 2 e 2bis della L.R. 10/93 (AMB1-CEW)*";
- Elaborato "*Fascicolo Informazioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 e smi (CEW-AMB 2)*";

Preso atto che:

- E-distribuzione S.p.A. ha dichiarato che le opere in oggetto sono previste negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena e pertanto l'autorizzazione non comporterà variante agli stessi per la localizzazione della infrastruttura;
- E-distribuzione S.p.A. ha chiesto per le opere elettriche in oggetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4-bis comma 1 della L.R. 10/93 e smi;
- E-distribuzione S.p.A. ha richiesto inoltre la dichiarazione di inamovibilità delle opere;

Preso atto che E- Distribuzione S.p.A ha dichiarato che:

- in fase di redazione del progetto definitivo sono state osservate le seguenti norme:
 - a) Legge 28/6/1986 n. 339 e D.M. LL.PP. 21/03/1988 N. 449 e successivi aggiornamenti per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;
 - b) Norma CEI n° 11-17, fascicolo 8402 (luglio 2006) per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche in cavo sotterraneo;
 - c) Legge 36 del 22/02/2001 e relativi DPCM del 8/7/2003 e D.M. Ambiente e Tutela del territorio del 29/5/2008;
 - d) L.R. 10/93 e s.m.i.
 - e) R.D. del 11/12/33, n. 1775 - T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici;
 - f) D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- che le predette norme saranno rispettate anche in fase di redazione del progetto esecutivo e durante l'esecuzione dei lavori e nel successivo esercizio dell'impianto;

Preso atto che E-distribuzione S.p.A. ha inviato ad E.N.A.C. SpA ed E.N.A.V. SpA e ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota di trasmissione prot. E-DIS-0379009 del 24/06/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/91266 del 25/06/2020) una asseverazione di non interferenza redatta dal Dott. Ing. Roberto Cintolo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ragusa N. 1041, ai fini della verifica degli ostacoli alla navigazione aerea relativa all'impianto in oggetto;

Preso atto che E-distribuzione S.p.A. ha inviato ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota di trasmissione prot. E-DIS-0380830 del 24/06/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/91515 del 25/06/2020) la dichiarazione

di insussistenza di interferenze relativamente al nulla osta dell'autorità mineraria, Ministero dello Sviluppo Economico – DGS – UNMIG, ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775, di seguito riportata:

“Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto Gino Grasso, procuratore di e-distribuzione per la progettazione dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 29/05/2020.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

| id. | Latitudine N | Longitudine E | Greenwich |
|-----|---------------|----------------|-----------|
| [A] | 44°10'01.37"N | 12°12'24.17" E | |

Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario TORRE DEL MORO, ma a seguito di specifico sopralluogo i tecnici di e-distribuzione hanno rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

Lo scrivente ha provveduto a inviare alla sezione UNMIG territorialmente competente una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze con le attività minerarie, assumendo l'impegno di modificare l'ubicazione dei propri impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993”;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi non è stato inserito nel “Programma annuale degli interventi - anno 2020”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna BURERT n. 52 del 04/03/2020 e che pertanto il richiedente ha provveduto ad integrare tale Programma, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. 10/1993 e smi, con pubblicazione sul BURERT n. 240 del 08/07/2020;

Dato atto che in relazione alle procedure per l'autorizzazione definite dall'art. 3 della L.R. 10/1993:

- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 10/93, in data 22/07/2020 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna BURERT e sul quotidiano “Il Resto del Carlino” edizione Cesena, diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cesena e all'Albo pretorio della Provincia di Forlì-Cesena a partire dal 22/07/2020;
- la domanda presentata da E-distribuzione S.p.A., corredata dei documenti ed elaborati allegati, è stata depositata presso Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, Unità Sanzioni e Autorizzazioni Ambientali Specifiche, per 20 giorni a partire dal 22/07/2020;
- nei successivi 20 giorni dal termine sopra riportato ed anche successivamente non risultano pervenute ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena osservazioni al riguardo da parte di soggetti interessati;

Considerato che, come previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari pareri previsti dagli artt. 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le valutazioni tecniche relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici espresse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e gli altri nulla-osta, assenti o pareri atti di assenso comunque necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/93 e smi, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente, ha indetto con nota PG/2020/118274 del 14/08/2020 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. COMUNE DI CESENA: parere in merito a conformità urbanistica degli impianti elettrici in oggetto e nulla-osta in merito ad altri aspetti di competenza;
2. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: verifica della compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale (P.T.C.P.);
3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: nulla-osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 (R.D. 1775/193 e L.R. 10/93) - previa verifica di non interferenza con linee di comunicazione da parte di TIM Telecom Italia SpA;
4. TIM – TELECOM ITALIA S.P.A.: verifica di non interferenza con linee di comunicazione da parte di TIM Telecom Italia SpA propedeutica al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche;
5. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI: nulla-osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
6. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna: nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
7. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775);
8. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1ª REGIONE AEREA: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775);
9. MARINA MILITARE – COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775);
10. ARPAE:
 - Arpae Area prevenzione ambientale est - Servizio Sistemi Ambientali Area est: valutazioni tecniche in merito di campi elettromagnetici ai sensi dell' art. 4 L.R. 10/1993;
 - Arpae SAC di Forlì-Cesena: nulla-osta ai fini minerari ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del R.D. 29/07/1927 n. 1443;

Tenuto conto che:

- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi PG/2020/124005 del 28/08/2020, è scaduto il giorno 12/09/2020;
- è pervenuta ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena la necessità di integrazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dir. Generale per le attività territoriali – Div.IX Ispettorato Territoriale Emilia Romagna – Progettazione di lavori con nota Prot. mise.aoo reg.uff. u. 0090786 del 11/08/2020 (assunta al PG/2020/128991 di Arpae);
- con nota PG/2020/142306 del 05/10/2020 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto a E-distribuzione S.p.A. le integrazioni di cui alla nota pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamata e sospeso i tempi del procedimento;
- con nota protocollo E-DIS-07/10/2020-0629796, ricevuta da Arpae SAC in data 07/10/2020 con PG/2020/144676, E-distribuzione S.p.A. ha provveduto ad inviare le integrazioni richieste;
- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota PG/2020/152950 del 23/10/2020 ha trasmesso a tutti i soggetti della Conferenza di servizi la documentazione integrativa presentata da E-distribuzione SpA, precisando che i termini del procedimento hanno ripreso a decorrere dal giorno 07/10/2020;
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni (enti/aziende) coinvolte nella Conferenza di Servizi dovevano rendere ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena le proprie determinazioni, fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 28/11/2020;

Dato atto che entro il termine di 90 giorni dalla indizione della Conferenza di servizi asincrona e semplificata sono pervenute ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena da parte dei soggetti componenti della Conferenza di servizi le seguenti determinazioni:

1. **COMUNE CESENA** - con nota P.G.N. 114875 del 25/09/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/138437 del 28/09/2020) ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica di seguito riportato:

“Con riferimento al procedimento in oggetto per il quale è pervenuta in data 31/08/2020 con PGN 102953 comunicazione di avvio del procedimento e indizione di conferenza di servizi, verificato che:

- *l'area oggetto di intervento, di circa 10.000 mq, è catastalmente distinta al foglio 75 p.lla 1 in zona del territorio comunale definita dal vigente PRG a destinazione “Servizi di interesse sovracomunale”- “Attrezzature tecnologiche” di cui all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione;*
- *il progetto prevede il rifacimento da parte di e-distribuzione S.p.A. della Sezione MT della Cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata “CESENA OVEST” ubicata in via San Cristoforo consistente nella realizzazione di un fabbricato in cemento armato gettato in opera in cui verranno posizionate le apparecchiature MT, ove si attesteranno i cavi interrati MT in uscita dal trasformatore AT/MT, nella nuova realizzazione di n.2 stalli AT che si integrano con le sbarre esistenti e nella successiva demolizione del fabbricato esistente oltre alla demolizione di una porzione della recinzione e alla realizzazione di recinzione perimetrale dell'area con cordolo in c.a. e rete metallica;*
- *la cabina esistente risulta già autorizzata all'esercizio con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna prog. N.3660 del 23/10/1979;*
- *per gli interventi in progetto è stata presentata in data 01/07/2020 con PGN 25490 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio istanza di Autorizzazione Unica;*

Considerato che, ai sensi della L.R.10/93 art. 2 bis comma 3, l'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta una variante urbanistica ma nel caso in esame l'area è già nella piena disponibilità di e-distribuzione S.p.a e gli interventi in progetto ricadono all'interno dello stesso lotto individuato dal P.R.G. come “Attrezzature tecnologiche”, per cui non comporta variante urbanistica.

Visto quanto sopra esposto, si dichiara la conformità urbanistica dell'intervento”.

2. **PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA** – con mail del 27/09/2020 ha trasmesso il contributo istruttorio in merito alla compatibilità dell'intervento con le previsioni del P.T.C.P. di seguito riportato:

“Vista l'istanza in oggetto, pervenuta a questo Servizio in data 31/08/2020 acquisita al prot. prov.le n. 19086.

Premesso che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 4/2018 ha definito in dettaglio le competenze per le Valutazioni Ambientali e che tali disposizioni prevedono il coinvolgimento della Provincia nella valutazione dei progetti unicamente per i procedimenti in variante agli strumenti urbanistici e territoriali (comma 2 art. 21 della L.R. 4/2018 e ss.mm.ii.), coerentemente con le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 15 della L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e comma 85 dell'art. 1 della L. 56/2014 e ss.mm.ii. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il procedimento indicato in oggetto, non proponendo alcuna variazione agli strumenti urbanistici, non necessiti del coinvolgimento diretto di questa Amministrazione Provinciale.

Tuttavia, nello spirito di collaborazione fra Enti sino ad ora accordato, al fine di una compiuta valutazione da parte di ARPAE, con riferimento alla pianificazione territoriale provinciale vigente si fornisce il seguente contributo istruttorio:

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000).

In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si osserva che il progetto oggetto d'istanza ricade in:

- *Tav. 1 “Unità di paesaggio”: **Unità n. 6** “Paesaggio della pianura agricola insediativa”; **Unità n. 6a** “Paesaggio della pianura agricola pianificata”; “Aree pianificate – Attrezzature esistenti”.*
- *Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”: “Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione – Zone di tutela della struttura centuriata” di cui all'**art. 21B – lett. A**; “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche” di cui all'**art. 28 - Zona B**.*

- Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”: l'area oggetto di intervento è ricompresa nel “Sistema delle aree agricole” di cui all'**art. 11**.
- Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche” di cui all'**art. 28 - Zona B**; “Aree interessate da fenomeni di subsidenza” di cui all'**art. 46**.
- Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: “Territorio pianificato”.
- Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: l'area oggetto d'intervento ricade in “Aree non disponibili allo smaltimento rifiuti” (aree gialle).
- Tav. 5B “Carta dei vincoli”: “Fasce di rispetto – energia elettrica”.
- Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “**Zona 5** – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”; “Corpi ghiaiosi pedecollina-pianura – Ghiaie sepolte”.

Dall'analisi delle tavole del P.T.C.P. rappresentate nell'**allegato A** al presente contributo istruttorio, in relazione al progetto presentato da E-distribuzione, che prevede l'ampliamento dell'esistente Cabina Primaria “Cesena Ovest” con la costruzione di un nuovo fabbricato MT e di n. 2 nuovi stalli AT per la connessione alla rete AT di Trasmissione Nazionale, ubicato in Comune di Cesena, **non si riscontrano ripercussioni territoriali dirette**.

L'intervento risulta compatibile con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

3. **AUSL della Romagna Sede di Cesena, Dipartimento di Sanità Pubblica**: con nota Prot. 2020/0326190/P del 27/11/2020 (assunta al protocollo di Arpa con PG/2020/173215 del 30/11/2020) ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

“Vista la documentazione ricevuta

Valutate le caratteristiche del sito di installazione

Valutati i requisiti igienico sanitari e di sicurezza e la normativa di riferimento in materia

*per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari **si esprime VALUTAZIONE FAVOREVOLE** a quanto richiesto”.*

4. **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini** – con nota prot. n. 16052-P del 01/12/2020 (assunta al protocollo Arpa con PG/2020/174085 del 01/12/2020) ha trasmesso, relativamente alla tutela archeologica ex art. 28 D.Lgs. 42/2004 ed art. 25 D.Lgs. 50/2016, il parere favorevole condizionato agli esiti di indagini preliminari sul terreno da concordare con la Soprintendenza :

“In relazione alla richiesta di espressione del parere di competenza nell’ambito della Conferenza dei Servizi pertinente ai lavori in oggetto:

- *esaminate l’ubicazione dell’intervento e la descrizione delle opere, in particolare quelle che comporteranno scavi a maggiore profondità per la realizzazione del nuovo fabbricato MT (ca m lungh. 22,90 × largh. 10,15 × prof. -1,50 dal p.d.c.) e di due nuovi sostegni AT (fondazioni su plinto a - 2,50/3,00 m dal p.d.c. o su pali trivellati ø 1 a prof. -10,00 m dal p.d.c.), oltre alle fondazioni per le piazzole delle apparecchiature e agli allacciamenti alla rete idrica, fognaria e telefonica;*
- *verificata la cartografia relativa all’area in oggetto e la documentazione in proprio possesso;*
- *tenuto conto che i lavori in oggetto ricadono nella disciplina contenuta nell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), che prevede al comma 1 la presentazione della Relazione archeologica preliminare;*
- *valutato, tuttavia, che la Relazione archeologica succitata risulta in tale caso non necessaria, poiché questo Ufficio possiede sufficienti informazioni relative al potenziale archeologico dell’area oggetto di intervento;*
- *verificato che l’intervento ricade in area ad alto potenziale archeologico, in prossimità del sito indagato nel 2007 in connessione ad opere di urbanizzazione [cfr. S. Gelichi, C. Negrelli (a cura di), A misura d'uomo. Archeologia del territorio cesenate e valutazione dei depositi, Firenze, 2008: DSM026, pp. 53-54];*

- considerato che il c. 10 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede, previo accordo con la Soprintendenza competente, la possibilità di ridurre dati, elaborati e documenti progettuali;

- considerata l'estensione dell'intervento,

questa Soprintendenza, al fine di verificare l'eventuale presenza, consistenza e profondità di depositi di interesse archeologico conservatisi nelle aree soggette a escavazioni, nonché evitare possibili interruzioni del cantiere in corso d'opera per rinvenimenti archeologici, ritiene opportuno che prima dell'inizio dei lavori vengano effettuate delle indagini preliminari sul terreno, consistenti nell'esecuzione di alcuni sondaggi archeologici preventivi.

Tali sondaggi dovranno raggiungere le quote di progetto in corrispondenza delle opere che interesseranno il sottosuolo ed essere eseguiti per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia.

Le suddette indagini preventive dovranno essere condotte con oneri a carico della Committenza, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che ne assumerà la Direzione scientifica.

Al fine di definire il numero e l'esatto posizionamento dei sondaggi preventivi, anche in relazione alla tipologia delle fondazioni che verranno definite per i nuovi stalli AT, si chiede di concordare un adeguato piano sondaggi con il Funzionario archeologo responsabile di zona (romina.pirraglia@beniculturali.it).

In caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati). Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

L'indagine, sia nel caso di esito negativo, sia nel caso di esito positivo, dovrà essere corredata da adeguata documentazione grafica, fotografica e da una relazione finale. Lavori e relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web di questo Istituto (www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it);

Il parere favorevole definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.

Si richiama E-distribuzione SpA in indirizzo a farsi carico di riportare le disposizioni impartite da questa Soprintendenza alle imprese appaltatrici esecutrici dei lavori.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata, nonché della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive.

Restano salvi i diritti di terzi e con la presente si trattiene copia degli elaborati digitali relativi all'intervento";

5. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna** – con nota prot. 144413 del 28-07-2020 (assunta al prot. di Arpae con PG/2020/108758 del 28/07/2020):

"In riferimento alla richiesta di Nulla Osta riguardante l'impianto in oggetto indicato, presentata da e-distribuzione con nota E-DIS-24/06/2020-0379011, si fa presente che nel caso in oggetto non risulta necessario il N.O./assenso tecnico di questo Ufficio in quanto l'intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione di questo Ufficio medesimo";

6. **Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna -Reti e servizi di comunicazioni elettroniche** – con nota prot. 119907 del 13/10/2020 (assunta al protocollo Arpae PG/2020/147572 del 14/10/2020) ha rilasciato il nulla-osta definitivo alla costruzione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, previa verifica di non interferenza con linee di comunicazione da parte di TIM Telecom Italia SpA, di seguito riportato:

"... SI RILASCIATA

per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto presentato nella Dichiarazione di impegno n° 356/3323, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalla Cabina primaria in oggetto, come da planimetria Telecom trasmessa dalla Società E-distribuzione.
- 2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione n° AMB1-CEW del 29 maggio 2020, nella planimetria n° CEW-918 del 22 giugno 2020 e nel disegno Sezioni n° CEW-105 del giugno 2020 (prot.mise. AOO AT.Registro Ufficiale.I.0066616 del 24/06/2020)".
7. **Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna", SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari** - con nota Prot. M_D E24466 REG2020 0009785 del 10/08/2020 (assunto al prot. di Arpae con PG/2020/116121 del 11/08/2020) ha trasmesso il Nulla-osta N. 258-2020 del 06/08/2020, rilasciato senza l'imposizione di particolari vincoli;
8. **Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea** - con nota prot. M_D AMI001 REG2020 0014912 del 11/09/2020 (assunta al prot di Arpae con PG/2020/130423 del 11/09/2020) ha trasmesso copia del precedente Nulla Osta già rilasciato a E-distribuzione SpA con nota Prot. M_D AMI001 REG2020 0012722 del 03/08/2020 di seguito riportato:
1. *"L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.*
 2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
 3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
 - *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.**(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it).*
 4. *Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare".*
9. **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio:** con nota prot. Prot. M_D MARNORD0023238 del 17/09/2020 (assunta al prot di Arpae con PG/2020/134308 del 18/09/2020) ha trasmesso copia del precedente Nulla Osta già rilasciato a E-distribuzione SpA con nota Prot. M_D MARNORD0016505 del 01/07/2020 di seguito riportato: -
- "Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.*
- Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia".*
10. **Arpae, Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia** ha espresso i seguenti pareri favorevoli:

- nota protocollo PG/2020/170715 del 25/11/2020 dell'U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST di Arpae relativamente alle valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93:

“...L'intervento di ampliamento, dell'esistente Cabina Primaria “CESENA OVEST”, prevede la costruzione di un nuovo fabbricato MT, in sostituzione di quello esistente, all'interno del quale verranno posizionati gli scomparti MT e servizi e due nuovi stalli AT per la connessione “in entra – esci” alla RTN, da realizzarsi all'interno dello stesso lotto di proprietà di E-distribuzione. Verranno realizzati, inoltre, n.2 sostegni denominati “palo gatto” per l'arrivo delle linee AT. Le nuove opere sono evidenziate in rosso nella planimetria generale CEW-914 riportata come “Figura 3” nel documento “AMB2-CEW_Relazione L.R.10_93_REV.1.pdf”.

La normativa di riferimento utilizzata per l'analisi del progetto è la seguente:

 - Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”
 - D.P.C.M. 08 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
 - Decreto 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
 - L.R. n. 10 del 22/02/1993 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative” e successive modifiche introdotte dalla L.R. 3/1999, dalla L.R. 30/2000, dalla L.R. 38/2001 e dalla L.R. 37/2002;
 - Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 23 dicembre 2013, N. 2088 – “Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”

oltre al documento tecnico:

 - Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche;

*In particolare, il **Decreto 29 maggio 2008** “Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, al punto 5.2.2 “Stazioni primarie” prevede che, di norma, la DPA ricada all'interno dell'area di pertinenza della cabina primaria stessa. E-distribuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4 della DGR n. 1965 e s.m.i, ha depositato le tipologie impiantistiche maggiormente utilizzate, fornendo le rispettive DPA (DPA validate da Arpa e Regione Emilia Romagna.)*

Il deposito di E-distribuzione fa riferimento al caso peggiore per una cabina primaria con trasformatori da 63 MVA e corrente sulle sbarre AT di 870 A, con distanza fasi di 2.20 metri e corrente sulle sbarre MT di 2232 A con distanza fasi di 0.38 metri che producono, rispettivamente, DPA di 14 m e 7 m calcolate da centro sbarre AT e MT.

Nel caso in esame, la cabina primaria di Cesena Ovest ha già installato due trasformatori da 40 MVA che non verranno sostituiti e, pertanto, le DPA di 14 m per AT e di 7 m per MT previste dalla scheda tecnica di deposito ed utilizzate da e-distribuzione nella documentazione presentata, risultano cautelative.

Tutti i dati tecnici di interesse dell'ampliamento della cabina primaria 132-15 kV in esame sono riportati nella documentazione allegata alla presente relazione.

Dalla documentazione disponibile si evince che verranno realizzati n. 2 nuovi stalli per sezionamento AT e n. 2 nuovi pali gatto per l'arrivo di due linee AT di proprietà Terna S.p.A.

Si fa presente che gli elettrodotti AT a 132 kV di Terna in ingresso alla CP Cesena Ovest (che seguiranno un iter autorizzativo Ministeriale a parte mediante VIA) determineranno specifiche DPA che dovranno essere fornite dal Gestore Terna S.p.A. e dipenderanno dalla composizione, sezione e geometria dei conduttori utilizzati e dalla corrente calcolata secondo la CEI 11-60.

La DPA rappresenta una fascia che comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il valore di induzione magnetica può essere maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, ovvero al di fuori della DPA il valore di induzione magnetica è inferiore all'obiettivo di qualità di 3 μ T.

Poiché le DPA utilizzate da E-distribuzione nella documentazione presentata risultano cautelative e, comunque, contenute all'interno dell'area di pertinenza della cabina primaria stessa, si può affermare che l'ampliamento della Cabina Primaria 132-15 kV di Cesena Ovest, rispetterà ampiamente i limiti di esposizione (100 µT), il valore di attenzione (10 µT) e l'obiettivo di qualità (3 µT) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03 (G.U. del 29/08/03 n. 200)"

- nota protocollo PG/2020/128862 del 08/09/2020 dell'Unità Concessioni Acque minerali e termali della SAC di Forlì-Cesena:

"In merito a quanto disposto dall'art.120 del R.D. 1775/1933, con riferimento a quanto in oggetto, vista la documentazione tecnica, e sulla base delle verifiche effettuate, si comunica che il tracciato delle opere in progetto sono ubicate al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permesso di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali";

Evidenziato che tutti i soggetti componenti della Conferenza di servizi hanno espresso le proprie determinazioni in termini di assenso, subordinate in alcuni casi a condizioni e prescrizioni come sopra riportato;

Verificato che l'ampliamento in oggetto della Cabina Primaria 132-15 kV di Cesena Ovest rispetterà ampiamente i limiti di esposizione (100 µT), il valore di attenzione (10 µT) e l'obiettivo di qualità (3 µT) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03 (G.U. del 29/08/03 n. 200) in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti e che le DPA utilizzate da E-distribuzione S.p.A. nella documentazione presentata risultano cautelative e, comunque, contenute all'interno dell'area di pertinenza della cabina primaria stessa, come indicato nel parere di Arpae SSA APA – EST PG/2020/170715 del 25/11/2020 sopra riportato;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate delle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra riportato, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con la nota PG/2020/176951 del 04/12/2020 ha determinato la conclusione positiva delle Conferenza di servizi decisoria, che era stata indetta con nota PG/2020/124005 del 28/08/2020, dando atto che vi erano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione delle linee ed impianti elettrici in oggetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/93, già conforme allo strumento urbanistico del Comune di Cesena, valutando che non vi siano i presupposti giuridici per la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità dell'opera richieste da E-distribuzione S.p.A., in quanto l'intervento in oggetto riguarda solo terreni di proprietà del richiedente e pertanto non sono state attivate le procedure espropriative di cui all'art. 4-bis della L.R. 10/93, a cui afferiscono la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità;

Vista la nota, acquisita agli atti di Arpae-SAC di Forlì-Cesena con PG/2020/180612 del 14/12/2020, con cui E-Distribuzione S.p.A., al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto in modo virtuale all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00), di cui D.P.R. 642/1972 e s.m.i., facendo riferimento al Provvedimento Aut.AdEn. 133874/99;

Preso atto che E-Distribuzione S.p.A. con nota acquisita agli atti con PG/2020/181594 del 15/12/2020, ha dichiarato *"di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti interessati dall'impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa";*

Dato atto che il richiedente E-Distribuzione S.p.A. non è soggetto all'obbligo di presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto concessionario del servizio pubblico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Cesena, sulla base del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *"Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data";*

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli

incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'incarico di funzione denominato “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, titolare dell'incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L.R. 10/93 e smi, E-DISTRIBUZIONE S.p.A., (Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete -Autorizzazioni e Patrimonio Industriale) – con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 – **alla costruzione ed esercizio del seguente impianto elettrico 132/15 kV**: “*Cabina Primaria di CESENA OVEST – Ampliamento e nuovo fabbricato MT*” via San Cristoforo – Comune di Cesena. (Rif. E-Distribuzione: AUT_356/3323), da realizzare nel Comune di Cesena (FC), come dettagliato nel progetto definitivo presentato ad Arpae in data 25/06/2020, prot. E-Distribuzione: AUT_356/3323 (PG/2020/91474 del 25/06/2020), **nel rispetto delle seguenti prescrizioni**:
 - a) la data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena;
 - b) i lavori di costruzione dell'impianto elettrico dovranno devono essere condotti a termine e l'impianto dovrà **essere messo in esercizio entro 5 anni** dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere prima della scadenza stabilita;
 - c) la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della **data di messa in esercizio** dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna, **entro 3 mesi** da quando questa è avvenuta;
 - d) l'impianto dovrà essere collaudato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 a cura del titolare dell'autorizzazione che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena;
 - e) l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui E-Distribuzione SpA viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

- f) E-Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- 2) **di precisare** che E-DISTRIBUZIONE s.p.a. dovrà inoltre adempiere alle **seguenti prescrizioni e condizioni**, contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi:

2.1 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini – *parere relativamente alla tutela archeologica ex art. 28 D.Lgs. 42/2004 ed art. 25 D.Lgs. 50/2016 con nota prot. n. 16052-P del 01/12/2020 (assunta al protocollo Arpae con PG/2020/174085 del 01/12/2020):*

1. Al fine di verificare l'eventuale presenza, consistenza e profondità di depositi di interesse archeologico conservatisi nelle aree soggette a escavazioni, nonché evitare possibili interruzioni del cantiere in corso d'opera per rinvenimenti archeologici, prima dell'inizio dei lavori devono essere *“effettuate delle indagini preliminari sul terreno, consistenti nell'esecuzione di alcuni sondaggi archeologici preventivi.*

Tali sondaggi dovranno raggiungere le quote di progetto in corrispondenza delle opere che interesseranno il sottosuolo ed essere eseguiti per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia.

Le suddette indagini preventive dovranno essere condotte con oneri a carico della Committenza, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che ne assumerà la Direzione scientifica.

Al fine di definire il numero e l'esatto posizionamento dei sondaggi preventivi, anche in relazione alla tipologia delle fondazioni che verranno definite per i nuovi stalli AT, si chiede di concordare un adeguato piano sondaggi con il Funzionario archeologo responsabile di zona (romina.pirraglia@beniculturali.it).

In caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati). Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

L'indagine, sia nel caso di esito negativo, sia nel caso di esito positivo, dovrà essere corredata da adeguata documentazione grafica, fotografica e da una relazione finale. Lavori e relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel “Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici”, pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web di questo Istituto (www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it);

Il parere favorevole definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.

Si richiama E-distribuzione SpA in indirizzo a farsi carico di riportare le disposizioni impartite da questa Soprintendenza alle imprese appaltatrici esecutrici dei lavori.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata, nonché della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive”;

2.2 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPettorato Territoriale dell'EMILIA-ROMAGNA -RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – *nulla-osta definitivo alla costruzione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/0 nota prot. 119907 del 13/10/2020 (assunta al protocollo Arpae PG/2020/147572 del 14/10/2020) :*

1. Dovranno essere *“rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto presentato nella Dichiarazione di impegno n° 356/3323, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalla Cabina primaria in oggetto, come da planimetria Telecom trasmessa dalla Società E-distribuzione”.*

2. Tutte le opere dovranno essere realizzate *“in conformità a quanto contenuto nella Relazione n° AMB1-CEW del 29 maggio 2020, nella planimetria n° CEW-918 del 22 giugno 2020 e nel disegno Sezioni n° CEW-105 del giugno 2020 (prot.mise. AOO AT.Registro Ufficiale.I.0066616 del 24/06/2020)”*.

2.3 AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1° REGIONE AEREA - Nulla Osta demaniale M_D AMI001 REG2020 0012722 del 03/08/2020 (assunta al prot di Arpae con PG/2020/130423 del 11/09/2020):

1. *“Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l’attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:*

- *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
- *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
- *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
- *piattaforme marine e relative sovrastrutture.*

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it).

2. *Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d’inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell’Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all’opera da realizzare”;*

6) **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente E-Distribuzione S.p.A. e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza, e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi indetta con l’atto PG/2020/124005 del 28/08/2020;

7) **di fare** salvi i diritti di terzi.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena**

**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

**Firmata digitalmente secondo le norme vigenti*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.